



COMUNE DI MONTELANICO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

P.zza Vittorio Emanuele, 31 - 00030 Tel. 0697050003 - P.Iva: 00968971002 - Cod.Fisc. 01165490580

Organo straordinario di liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 03/07/2023 ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000

Atto n. 60 del 15 gennaio 2026

OGGETTO: Richieste ammissione alla massa passiva della liquidazione – proposte transattive – accettazioni – liquidazioni e pagamenti ai sensi dell'art. 258 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUOEL) - Debiti di bilancio.

L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 13.00, nella Casa Comunale.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di Montelanico, con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26 aprile 2023, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con d.P.R. in data 3 luglio 2023 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18 luglio 2023 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione - dott. Guerino Vittorio De Luca;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Montelanico, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 21 luglio 2023;
- che in data 21 luglio 2023 il Commissario straordinario di liquidazione ha provveduto a dare avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Montelanico;
- che con Atto n. 4 del 15 settembre 2023 ha prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni decorrenti dal 21 settembre 2023;



COMUNE DI MONTELANICO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

P.zza Vittorio Emanuele, 31 - 00030 Tel. 0697050003 - P.Iva: 00968971002 - Cod.Fisc. 01165490580

Organo straordinario di liquidazione

VISTI

- l'art. 254, comma 2, del TUOEL;
- l'art. 9, comma 1, del d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

CONSIDERATO

- che l'art. 255 del d. lgs. 267/2000 cit., dispone, tra l'altro, che l'Organo Straordinario di liquidazione deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse;
- che l'art. 5, lettera B e l'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 378/1993 stabiliscono l'istituzione da parte dell'Organo straordinario di Liquidazione di un servizio di cassa, previa stipula di apposita convenzione con un istituto di credito;
- che l'Organo Straordinario della Liquidazione è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge, con le modalità indicate dai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990;
- che con nota prot. 2978 del 21 luglio 2023 è stata chiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. – Ufficio XII - l'apertura di una contabilità speciale di Tesoreria Unica, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, e tenuto conto che quel Dicastero, con nota prot. 207635 del 27 luglio 2023, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320809 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata “COMM.STR.LIQ. COMUNE MONTELANICO”;
- che con l'attuale tesoriere del Comune di Montelanico, Banca Unicredit S.p.A. - con sede a Carpineto Romano, che svolge il servizio in regime di proroga, non è stato raggiunto un accordo circa il compenso annuo da riconoscere;
- che per ragioni di economicità si è ritenuto opportuno richiedere alla Banca di Credito Cooperativo di Bellegra (RM) la disponibilità a svolgere il servizio di cassa per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

VISTO ed esaminato lo schema della convenzione inviato dalla Banca di Credito Cooperativo con Sede Legale e Direzione Generale in Bellegra (RM);

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di istituire il servizio di cassa per l'attività di questo Organo presso la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra con Sede Legale in Bellegra - Via Roma, 37;



COMUNE DI
MONTELANICO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

P.zza Vittorio Emanuele, 31 - 00030 Tel. 0697050003 - P.Iva: 00968971002 - Cod.Fisc. 01165490580

Organo straordinario di liquidazione

- di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 378/1993 e di disporne la pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione comunale sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione sulla *home page* del sito internet istituzionale del Comune, dedicata all'attività del Commissario straordinario di liquidazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione

Dott. Guerino Vittorio De Luca

CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, alle ore 12.00, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, sita a Bellegra (RM), in Via Roma, 37, sono presenti:

- ◆ Il dott. **Guerino Vittorio De Luca**, nato a Lucera (FG), il 21.05.1964, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'**Organo Straordinario di Liquidazione**, di seguito denominato O.S.L. del Comune di Montelanico, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale sita in Montelanico, Piazza Vittorio Emanuele II, 31, dando atto che il codice fiscale dell'Ente è 01165490580 e la partita Iva è n. 00968971002;
- ◆ **La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra** (in seguito denominata anche Banca o Tesoriere) con sede Legale e Direzione Generale in Bellegra, in Via Roma, 37, c.a.p. 00030 - C.F. 01041710581 – Partita IVA 00955351002, legalmente rappresentata dal Dott. Antonio Ciani, nato a Bellegra (RM) il 04/12/1968 in qualità di Procuratore, giusta procura speciale rilasciata dal Dott. Gianluca Nera nato a Bellegra il 05/05/1967, domiciliato per la qualifica in Bellegra ove sopra quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Istituto mutuante medesimo come da Atto a rogito Notaio Giuseppe Trapani in data 17 maggio 2012 Rep. N. 7669 registrato all'Ufficio delle Entrate di Palestrina il 18/05/2012 al n. 1365 serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede sociale, comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono personalmente certa;

PREMESSO

- che il Comune di Montelanico, con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 246 del d. lgs. 267/2000 (TUOEL);
- che con d.P.R. in data 3 luglio 2023 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che la procedura di notifica del citato d.P.R. al Dott. Guerino Vittorio DE LUCA, si è perfezionata in data 18 luglio 2023;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUOEL) il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Montelanico, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 21 luglio 2023;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lettera B, e 11, comma 1, del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 378;
- che con delibera n. _____ del _____ è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;

- che l’Organo Straordinario della Liquidazione è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge, con le modalità indicate dai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990;
- che la Banca contraente, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’O.S.L., deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’O.S.L. medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGEPA-Ufficio XII, con nota prot. 207635 del 27/07/2023, ha comunicato di aver dato corso all’apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320809 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata “COMSTR LIQ COMUNE MONTELANICO”;
- che la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra si è resa disponibile ad effettuare il servizio di tesoreria del Commissario straordinario di liquidazione;
- che l’Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell’Ente;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 **PREMESSA**

La premessa di cui sopra fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 **AFFIDAMENTO**

Il dott. Guerino Vittorio De Luca, nella qualità di Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) del Comune di Montelanico, affida, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la gestione del servizio cassa alla Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, con sede legale a Bellegra, Via Roma, 37, alle condizioni che seguono.

ART. 3 **SEDE DEL SERVIZIO**

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca, presso lo sportello di Bellegra, in Via Roma, 37, nelle ore di apertura di sportello, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi e con conto bancario intestato al Commissario straordinario di liquidazione.

ART. 4 **OGGETTO**

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dal Commissario straordinario di liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita in via ufficiale al tesoriere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui sopra.

ART. 5 **MODALITA'**

Le entrate saranno tutte riscosse in base ad ordinativo d'incasso (reversale) emesso dall'Organo straordinario di liquidazione e regolarmente munito della firma del Commissario straordinario di liquidazione.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, in base alla documentazione fornita, dovranno essere tempestivamente comunicate al predetto Organo straordinario di liquidazione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo di incasso (reversale).

ART. 6 **ADEMPIMENTI**

La Banca cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre del Commissario straordinario di liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base alle reversali d'incasso, la Banca riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

ART. 7 **RISCOSSIONI**

Per ogni somma riscossa, la Banca rilascerà quietanze numerate in ordine cronologico.

Ogni reversale emessa dovrà contenere le indicazioni "contabilità fruttifera", ovvero "contabilità infruttifera".

Qualora le annotazioni di cui sopra fossero mancanti, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dal Commissario straordinario di liquidazione.

ART. 8 **PAGAMENTI**

Il pagamento di qualsiasi spesa dovrà essere eseguito esclusivamente in base a regolari mandati che saranno trasmessi dal Commissario straordinario di liquidazione con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito alla stessa, munito di data e firma del ricevente.

I mandati di cui sopra dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali, e dovranno riportare:

- a) la denominazione dell'Ente e dell'Organo straordinario di liquidazione;

- b) l'indicazione del creditore o dei creditori, o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita Iva. In caso di mandati a favore di società o ditte, deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere o a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma linda – in cifre e lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario, e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario, con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'O.S.L. dopo o contestualmente all'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

La consegna dei mandati da parte dell'O.S.L. dovrà avvenire con almeno un giorno di anticipo su quello fissato per il pagamento, non considerando quelli festivi.

Per ogni mandato pagato la Banca rilascerà apposita quietanza dell'avvenuto pagamento in base alla vigente normativa.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto del Commissario straordinario di liquidazione, fermo restando che il conto non potrà presentare saldi a debito, neppure per valuta.

Ai pagamenti ed agli incassi sarà data valuta lo stesso giorno dell'effettivo pagamento o incasso.

Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Commissario. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal Sistema bancario.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò è dipeso da errori o incompletezza dei dati evidenziati dal Commissario straordinario di liquidazione sul mandato.

ART. 9 **TESORERIA UNICA**

E' fatto obbligo alla Banca di rispettare le norme di cui al Sistema della tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

ART. 10 **DOCUMENTAZIONE**

La Banca, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere:

- a) il giornale di cassa, sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- b) il bollettario di riscossione, che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
- c) i mandati di pagamento e le reversali di incasso;

- d) tutti i registri che si ritenessero necessari per l'importanza del servizio o che fossero prescritti da speciali norme;
- e) gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere fascicolati ordinatamente, custoditi presso l'agenzia e restituiti al Commissario straordinario di liquidazione alla fine del rapporto con regolare verbale;
- f) la Banca potrà assolvere agli obblighi di documentazione di cui sopra anche mediante l'adozione di sistemi informatici o telematici.

ART. 11 ESTRATTO CONTO

Trimestralmente, la Banca trasmetterà all'O.S.L., nel domicilio eletto dal Commissario straordinario di liquidazione, indicato all'art.16 della presente convenzione, la situazione del conto di cassa.

ART. 12 OBBLIGO DI RENDICONTO

La Banca dovrà presentare annualmente il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati.

ART. 13 VERIFICHE DI CASSA

La Banca, su richiesta dell'O.S.L., dovrà prestarsi alle operazioni di verifica di cassa da effettuarsi secondo le modalità previste per la gestione del servizio.

ART. 14 DURATA

La Banca assume la gestione del servizio in questione con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatta salva la revoca prevista dalla legge e fino al termine dell'attività del Commissario straordinario di liquidazione.

ART. 15 CONDIZIONI ECONOMICHE

Per lo svolgimento e la gestione del servizio verrà corrisposto il compenso omnicomprensivo di € 200,00 all'anno in favore della Banca.

ART. 16 DOMICILIO

Ai fini del presente atto, le parti eleggono domicilio, quanto all'O.S.L., presso la sede del Comune di Montelanico, Piazza Vittorio Emanuele II, 31, e quanto alla Banca, presso la sede legale di in Bellegra, in Via Roma, 37. La trasmissione della documentazione avverrà preferibilmente a mezzo pec.

Il Commissario straordinario di liquidazione indica il seguente indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.montelanico.roma.it.

La Banca indica il seguente indirizzo pec: 08381.bcc@actaliscertymail.it.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla mancata osservanza della presente convenzione, le parti convengono che il foro competente sarà quello di Tivoli.

ART. 17
ADEMPIIMENTI FISCALI

La presente convenzione, in duplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte inadempiente.

ART. 18
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 19
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di contabilità e di cassa per la disciplina della gestione degli Enti dissetati.

Il Commissario straordinario di liquidazione – Dott. Guerino Vittorio De Luca

La Banca – Dott. _____

Bellegra, _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono, ed in particolare quelli di cui all'art. 15.

Il Commissario straordinario di liquidazione – Dott. Guerino Vittorio De Luca

La Banca – Dott. _____

Bellegra, _____